

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta dell' 11 Ottobre 2014

❖ ART. 1

Premessa

Qualora il pedagogo sia responsabile di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all'esercizio della stessa ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell'ANIPED (d'ora in avanti, Associazione) ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.

❖ ART. 2

Competenza

Il Consiglio Nazionale dell'Associazione è competente a procedere disciplinarmente nei confronti del socio. Il procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del Consiglio Nazionale stesso, dei Consigli Regionali o del Collegio dei Proviviri.

❖ ART. 3

Sanzioni

Il provvedimento disciplinare è adottato dal Consiglio Nazionale, sentito il Collegio dei Proviviri e l'Interessato. Le sanzioni disciplinari sono:

- A. l'avvertimento, che viene dato per iscritto da parte del Presidente dell'Associazione;
- B. la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa;
- C. la sospensione per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno, salvo quanto previsto dal successivo art. 5;
- D. la radiazione.

❖ ART. 4

Radiazione

La sussistenza dei seguenti elementi comporta la radiazione:

- A. la dichiarazione di interdizione perpetua dai Pubblici Uffici;
- B. la condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione;
- C. la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b) ad una pena detentiva superiore ai due anni per reato non colposo;
- D. il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;

- E. l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- F. l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex art.219 c.p. Possono, altresì, comportare la radiazione:
- G. comportamenti gravemente contrari agli interessi dell'Associazione;
- H. comportamenti gravemente scorretti sotto il profilo deontologico.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richieste di patteggiamenti della pena.

❖ ART.5

Sospensione

La sussistenza dei seguenti elementi comporta la sospensione:

- A. i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
- B. la interdizione temporanea dai Pubblici Uffici;
- C. il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.

La durata della sospensione per i casi sub a) e b) sarà pari a quella della sanzione disposta dall'Autorità; mentre per l'ipotesi sub c), la sanzione sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Consiglio Nazionale e salvo l'immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

Inoltre, possono comportare la sospensione anche i seguenti elementi:

- A. la condanna ad una pena inferiore ai due anni per reati dolosi
- B. la condanna ad una pena superiore ai due anni, se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
- C. la sottoposizione a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
- D. l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
- E. il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli sopra indicati;
- F. comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
- G. comportamenti deontologicamente scorretti.

Se nel corso del provvedimento di sospensione vengono meno le ipotesi di cui ai precedenti punti c), d) ed e), il provvedimento verrà immediatamente revocato. Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

❖ ART.6

Avvertimento e Censura

Possono comportare un avvertimento o una censura i seguenti aspetti:

- A. assunzione, non autorizzata, della rappresentatività istituzionale dell'Associazione in sedi pubbliche;
- B. comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
- C. comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Consiglio Nazionale, sia di entità tale da non comportare la sospensione o la radiazione.

❖ ART.7

Procedimento

Non è ammesso infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l'interessato sia stato preavvertito e gli venga assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite proprio legale di fiducia specificamente nominato per atto scritto.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

❖ ART. 8

Ricusaione-Astensione

I componenti del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all'art. 52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi.

❖ ART. 9

Reiscrizione

Colui che sia stato radiato dall'Aniped o da uno degli elenchi può esservi reiscritto trascorso (dal provvedimento di radiazione) il seguente periodo di tempo:

- A. 3 anni in ipotesi di radiazione non operante di diritto;
- B. 4 anni in ipotesi di radiazione operante di diritto e, nel caso di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;
- C. 5 anni in ipotesi di radiazione operante di diritto e, nel caso di condanna penale, non sia intervenuta la riabilitazione;
- D. il termine di 5 anni è elevato a 6 anni nell'ipotesi di condanna per reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.

❖ ART. 10

Prescrizione

Non è ammessa la prescrizione dell'azione disciplinare per i fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi essa è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:

- A. 4 mesi per i fatti che comportano l'avvertimento;
- B. 8 mesi per i fatti che comportano la sospensione.

I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale ANIPED
Dott. Gian Luca Bellisario

